



TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Decreto

Il giudice Dott.ssa Filippello Giuliana;

Vista l'istanza di ammissione alla procedura di accordo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 7 bis l. 3/2012, depositata da SABATINI BARBARA, SABATINI ROBERTO e BRUTI MARIA GILDA, con il patrocinio dell'avv. Lisa Scandali e con l'ausilio dell'OCC avv. Serenella Bachiocco;

Vista la documentazione depositata dai ricorrenti;

Vista la relazione dell'OCC, avv. Serenella Bachiocco;

Accertata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9;

Va osservato che, a seguito della votazione dei creditori, non è stata raggiunta la maggioranza del 60%, prevista dall'art. 11 co. 2 l. 3/2012, necessaria per l'omologazione dell'accordo.

Tuttavia, la norma all'art. 12 co. 3 quater l. 3/2012 prevede che il Tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11 co. 2 e quando anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ne deriva che il Tribunale procede all'omologa dell'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, purché ricorrano due condizioni:

- che la mancata adesione sia rilevante per il raggiungimento del quorum del 60% delle adesioni alla proposta di accordo, formulata dal debitore;

- che dalla relazione del Gestore della crisi risulti che la proposta di accordo di composizione è conveniente per l'amministrazione finanziaria rispetto all'alternativa liquidatoria;

Volgendo al caso di specie, va rilevato che trattasi di accordo familiare di composizione della crisi, volto a ripianare la posizione debitoria tanto della sig.ra Barbara Sabatini – quale debitrice principale – quanto dei sig.ri Roberto Sabatini e Brutti Maria Gilda quali debitori solidali in virtù della garanzia prestata.

Ne consegue che, pur dovendo tenere distinte le masse attive e passive dei singoli soggetti ricorrenti, le singole parti dell'accordo risultano strettamente connesse, tanto da condividere le sorti;

Nel caso di specie, dall'esame degli atti e dei voti espressi dai creditori risulta non essere stata superata la soglia di legge del 60% necessaria per procedere all'omologazione dell'accordo;

In particolare, la Banca Nazionale del Lavoro – titolare della maggioranza assoluta del relativo diritto – ha espresso voto negativo per la posizione di Brutti Maria Gilda e Sabatini Roberto;

Detta circostanza, alla luce della già citata unicità dell'accordo, comporta inevitabilmente l'impossibilità procedere all'omologa a causa del mancato raggiungimento della maggioranza del 60%;

Che, alla luce di quanto sopra, l'accordo NON è raggiunto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 11 e 12 l.3/2012;

Rigetta il ricorso per l'accordo familiare di composizione della crisi proposto da SABATINI BARBARA, SABATINI ROBERTO e BRUTTI MARIA GILDA.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti e per la pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

Ancona, il 21 luglio 2022.

Il giudice delegato

Dott.ssa Giuliana Filippello

